



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE"**

A partire dal 1989, e segnatamente con l'entrata in vigore della Legge 28 giugno 1989 n. 68 ("Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative"), il fenomeno sanzionatorio ha registrato una forte espansione, e ciò anche al fine di scongiurare i rischi d'inflazione della giurisdizione penale.

L'articolo 32, comma 1, della citata Legge n. 68/1989, stabilisce che il Giudice Amministrativo d'Appello propone annualmente l'elenco delle violazioni amministrative previste dall'ordinamento, l'ammontare della sanzione pecuniaria, l'organo dell'Autorità Giudiziaria, amministrativa o di polizia competente ad applicare la sanzione stessa. Il comma 2 del medesimo articolo di legge prevede, inoltre, che ogni anno detta proposta del Giudice Amministrativo d'Appello sia adottata con Decreto Reggenziale (oggi con Decreto Delegato) soggetto a ratifica del Consiglio Grande e Generale.

Sulla base della rilevazione della legislazione intervenuta nell'anno 2017, dunque, e dell'esame delle proposte dei Dirigenti degli Uffici e Servizi interessati alla materia sanzionatoria di cui al già evidenziato articolo 32 della Legge n. 68/1989, è stato elaborato il presente Decreto Delegato "Violazioni amministrative", abrogativo del Decreto Delegato 29 dicembre 2016 n. 149.

All'articolo 1 è esplicitamente stabilito che costituiscono violazioni amministrative le infrazioni elencate negli allegati al Decreto stesso (individuati con le lettere da A a Z18), secondo la competenza degli organi che applicano le relative sanzioni.

Gli organi competenti indicati negli Allegati, con l'ingiunzione di cui all'articolo 33 della richiamata Legge n. 68/1989, applicano oltre alle sanzioni pecuniarie amministrative, anche le sanzioni accessorie previste per legge. Sono escluse le ipotesi in cui la legge attribuisca direttamente al Commissario della Legge la relativa competenza o qualifichi le sanzioni espressamente come sanzioni penali quali interdizione e confisca o preveda misure di sequestro.

Al Giudice Ordinario, che procede secondo le norme del diritto penale sostanziale e processuale vigente, sono rimesse le violazioni amministrative oggettivamente connesse con reati o con altre infrazioni amministrative di competenza dello stesso Giudice. In questo caso il termine per l'oblazione volontaria, di cui agli articoli 33 e 34 della Legge n. 68/1989, è di venti giorni dall'avvenuta legale conoscenza della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna o della ingiunzione. Qualora il reato non possa essere accertato senza stabilire se l'illecito amministrativo sia stato commesso o meno, è prevista la sussistenza della cognizione oggettiva del giudice penale (articolo 2).

L'articolo 3 prevede l'ipotesi in cui con una sola azione si violino più disposizioni di legge: in tal caso la sanzione pecuniaria da applicare non può superare euro 1.807,00=. Detto limite non si applica nel caso di violazioni punite con pena proporzionale né quando la legge prevede una pena edittale maggiore.

Nell'emettere l'ingiunzione di cui agli articoli 33, lettera b) e 34 della Legge n. 68/1989, gli organi competenti - cui è fatto obbligo di indicare sempre nell'ingiunzione che il contravventore ha facoltà di oblazione mediante pagamento nel termine di 20 giorni della metà della misura minima o unica della sanzione pecuniaria prevista, che sarà trascritta - applicano la sanzione discrezionalmente nei limiti indicati *ex lege* (articolo 4, comma primo).

All'articolo 5 è indicata la prescrizione delle infrazioni amministrative fissata in cinque anni. È stabilito, inoltre, che le sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono obbligazione civile.

Con il presente decreto delegato sono stati modificati, in particolare, i seguenti allegati:

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

- Allegato "A" a seguito delle modifiche apportate alla Legge 5 dicembre 2011 n.190 "Protezione ed utilizzo dello stemma ufficiale della Repubblica di San Marino e di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici" con l'emanazione della Legge 7 agosto 2017, n. 94 "Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2017 e modifiche alla Legge 21 dicembre 2016 n.144";
- Allegato "B" a seguito delle modifiche al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 "Codice Ambientale", nonché a seguito dell'adozione del Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.76 "Disposizioni in merito alla vendita e all'utilizzo di sigarette elettroniche";
- Allegato "D" a seguito dell'entrata in vigore della Legge 29 settembre 2017 n.115 "Modifiche e integrazioni alle norme in materia di sostegno allo sviluppo economico" e successivi decreti attuativi;
- Allegato "E" a seguito dell'entrata in vigore della Legge 7 agosto 2017, n. 94 "Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2017 e modifiche alla Legge 21 dicembre 2016 n.144", dell'emanazione Legge 21 dicembre 2017, n. 147 "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e Bilanci Pluriennali 2018/2020", nonché dell'adozione del Decreto Delegato 31 ottobre 2017 n.128, "Disposizioni per favorire il rientro di patrimoni e l'emersione di alcuni beni detenuti all'estero";
- Allegato "G" a seguito dell'entrata in vigore della Legge 7 agosto 2017, n. 94 "Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2017 e modifiche alla Legge 21 dicembre 2016 n.144", nonché dell'adozione del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118 "Piano pluriennale di gestione faunistico-venatoria del cinghiale 2017-2021";
- Allegato "L" a seguito dell'adozione del Decreto Delegato 4 luglio 2017, n. 74 "Ratifica Decreto Delegato 24 agosto 2016 n.117 - Modifiche alla Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche (Legge in materia di armi ed esplosivi)", del Decreto Delegato 4 luglio 2017, n. 75 "Ratifica Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.120 - Modalità di vendita on line di cui all'articolo 46 della Legge 10 agosto 2012 n. 122 "Testo Unico in materia di armi ed esplosivi" e successive modifiche", del Decreto Delegato 6 luglio 2017, n. 76 "Ratifica Decreto Delegato 7 aprile 2017 n.41 - Disposizioni in merito alla vendita e all'utilizzo di sigarette elettroniche" e del Decreto - Legge 11 dicembre 2017 n.139 "Ratifica Decreto Legge 29 settembre 2017 n.116 - Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo";
- Allegato "P" a seguito dell'emanazione della Legge 7 agosto 2017 n.94 "Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2017 e modifiche alla Legge 21 dicembre 2016 n.144" e della Legge 14 dicembre 2017 n.140 "Nuovo Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie";
- Allegato "U" a seguito dell'emanazione della Legge 7 agosto 2017 n.94 "Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2017 e modifiche alla Legge 21 dicembre 2016 n.144", della Legge 14 dicembre 2017 n.140 "Nuovo Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie" e della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e Bilanci Pluriennali 2018/2020";
- Allegati "Z 6" e "Z 7" a seguito dell'adozione del Decreto - Legge 11 dicembre 2017 n.139 "Ratifica Decreto Legge 29 settembre 2017 n.116 - Adeguamento della legislazione nazionale

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”;

- Allegato “Z 8” a seguito dell’emanazione della Legge 14 dicembre 2017 n.140 “Nuovo Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie”;
- Allegato “Z 13” a seguito dell’adozione del Decreto Delegato 31 gennaio 2017, n. 16 “Ratifica Decreto Delegato 12 luglio 2016 n.84 - Modifiche al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 “Codice Ambientale””.

**IL SEGRETARIO DI STATO
AFFARI INTERNI**
Guerrino Zanotti